

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI**

**DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

**E**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI**

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di Commissario straordinario dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

**e**

l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in seguito denominata "Università", con C.F./P.IVA 02044190615, avente sede legale in Caserta, Viale Abramo Lincoln n. 5, in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Giuseppe Paolisso, con domicilio presso la stessa sede legale

**Premesso che**

A) Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle	
	produzioni e la tutela del consumatore;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi	
	di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea,	
	ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali,	
	pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale	
	o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo	
	un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale	
	e della pesca;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo	
	ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione	
	delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare	
	- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari,	
	forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla	
	tutela del comparto agro-alimentare;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento	
	dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla	
	certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei	
	prodotti nazionali;	

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;
- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;
- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;
- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione

con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche

pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento

vigente;

A) l'Università:

– le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

– l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e ricercatori a tempo pieno di *"svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse"*;

– l'art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sancisce che *"Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi"*;

– il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, recante *"Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri"*, fissa i criteri per la stipula delle convenzioni sopra richiamate;

– con Decreto del 27 novembre 2012, il Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca ha approvato la *"Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un 'università"*;

Il CREA e l'Università concordano sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere iniziative ed azioni mirate alla valorizzazione del capitale umano e a favorire l'accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio, alla promozione ed attuazione di ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Finalità**

Il CREA e l'Università, nell'ambito dei compiti e delle funzioni loro attribuite, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e di sviluppo, finalizzati ai bisogni sociali ed economici del territorio.

A tal fine intendono, in particolare:

- sviluppare la reciproca collaborazione al fine di promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico e didattico;
- valorizzare i risultati della ricerca al trasferimento tecnologico e all'innovazione, favorendo interazioni con il sistema industriale e

territoriale.

### **Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche**

La collaborazione fra il CREA e l'Università si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti azioni programmatiche:

- Favorire la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- Collaborare per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente.

### **Art. 4 - Comitato di indirizzo strategico**

Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa è istituito un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di implementare e monitorare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Codesto Comitato di indirizzo strategico, sarà composto da 2 componenti afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e due componenti per il CREA; le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per quanto concerne il CREA, del supporto del proprio personale e consulenti, o di altre strutture territoriali ad esso collegato, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli del supporto del proprio personale afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici e i programmi di

didattica e di ricerca sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la definizione delle convenzioni operative e/o progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno, predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa che sarà inviata a ciascuno dei firmatari, proponendo eventualmente nuove azioni programmatiche.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

#### **Art. 5 - Attivazione delle azioni programmatiche**

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione di eventuali fonti di finanziamento a cui si potrebbe fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui al comma precedente, promuovono la sottoscrizione di convenzioni operative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si

intende intraprendere.

#### **Art. 6 – Durata**

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata di quattro (4) anni dalla data di sottoscrizione.

Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 7 - Trattamento dati personali**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

#### **Art. 8 - Disciplina delle controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa sorgere per effetto del presente accordo.



Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, si farà riferimento al Foro competente per materia e territorio.

#### **Art. 9 - Oneri finanziari**

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Ciascuna delle parti sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, eventualmente definiti negli accordi operativi di cui all'art. 5.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Protocollo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi Euro 48,00 che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto in.....

addì .....

per il CREA

per l'Università degli Studi della Campania

"Luigi Vanvitelli"

Il Commissario straordinario

Il Rettore

Cons. Gian Luca Calvi

Prof. Giuseppe Paolisso